

3. PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO**ALLEGATO 1**

Riepilogo per Macro-Voci di spese			
	Descrizione	Importo	Totali
3.1.	Indagini, Ricerche e Studi, Assistenza tecnica e consulenze specialistiche (max 20% del contributo concesso)		
3.1.1.			
3.1.2.			
3.1.3.			
3.2.	Attrezzature ed altri beni materiali e immateriali ammortizzabili		
3.2.1.			
3.2.2.			
3.3.	Formazione e attuazione attività previste		
3.3.1.			
3.3.2.			
3.3.3.			
3.4.	Azioni di diffusione, comunicazione e promozione (max 5% del contributo concesso)		
3.4.1.			
3.4.2.			
3.5.	Spese di gestione		
3.5.1.			
3.5.2.			
3.6.	Altre spese (specificare)		
3.6.1.			
3.6.2.			
3.7.	Spese generali (max 4% del contributo concesso)		
3.7.1.			
3.7.2.			
Totale progetto			

2. Sono ammissibili ai contributi le spese effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui sopra, relative alle seguenti voci di costo:

1. spese riconducibili a indagini, ricerche e studi finalizzati nonché assistenza tecnica e consulenza specialistica alle iniziative previste al punto 1 del precedente comma, nella misura massima del 20% del contributo concesso;
2. spese di gestione per l'attuazione delle azioni previste dal progetto;
3. spese di diffusione, comunicazione e promozione degli interventi previsti, nella misura massima del 5% del contributo concesso;
4. spese per la formazione del personale da coinvolgere nella progettazione ed attuazione dei Patti;
5. spese per attrezzature, software e servizi informatici (anche per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la crono-mappatura del territorio);
6. altre spese;
7. spese generali, nella misura massima del 4% del contributo concesso.

Art. 6

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, scaricabile dalla sezione “Puglia Sociale” nel portale istituzionale della Regione Puglia, sito internet www.regione.puglia.it.
2. Le istanze dovranno essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o con corriere autorizzato, entro e non oltre 90 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul BURP della Regione Puglia. Qualora la scadenza coincida con giorni pre-festivi e/o festivi, il termine è protratto al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede il timbro postale di spedizione.
3. Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio, a pena di esclusione, la dicitura “Patto Territoriale Sociale di Genere”, dovrà essere spedito al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, Ufficio per la Politica per le persone e le famiglie III piano – Via Caduti di tutte le Guerre, 70126 BARI.

4. Le istanze, inoltrate a firma del legale rappresentante del Soggetto capofila, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

A. Formulario contenente la proposta di Patti con i seguenti contenuti minimi:

- Ambito territoriale di riferimento
- Esigenze e criticità espresse dai soggetti coinvolti
- Finalità e macro obiettivi dell'intervento
- Obiettivi specifici
- Principali azioni e interventi che si intendono promuovere

- Risorse finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'attuazione. Nel caso in cui uno dei soggetti proponenti, ovvero l'intero raggruppamento abbiamo inoltrato istanza di finanziamento per i contributi di cui all'articolo 9 della l. 8 marzo 2000 n. 53 occorrerà specificare le modalità di integrazione delle risorse ai fini della realizzazione degli interventi previsti
- Partenariato istituzionale, sociale ed economico che sostiene il Patto
- Crono programma delle attività
- Modalità di gestione e controllo

B. Atto di Intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti del partenariato che riporti puntualmente i ruoli, compiti e responsabilità in capo ad ogni soggetto attivo nel partenariato, ovvero protocollo di intesa o altro atto di accordo da cui si evinca l'impegno a costituire l'associazione temporanea di scopo, ove prevista, nonché la individuazione del soggetto capofila e del responsabile del progetto con l'evidenza del finanziamento ripartito per ciascuno dei beneficiari.

C. Parere dei Comitati Pari opportunità di cui al d.lgs.198/2006, dei soggetti pubblici e privati aderenti al raggruppamento.

D. Per ogni Comune partecipante al Coordinamento Istituzionale d'ambito o partecipante ad altro organismo istituito per la gestione associata ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 1865 del 13 ottobre 2009, la delibera comunale di approvazione della domanda di finanziamento e di avvenuto coordinamento istituzionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19, **ove pertinente**.

E. Per ogni soggetto privato, **ove pertinente**:

- atto costitutivo registrato e/o certificato di iscrizione alla CCIAA con iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nel REA, per le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati non societari;
- copia attribuzione partita IVA;
- copia iscrizione nel corrispondente registro regionale di riferimento,ove pertinente, ovvero attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nel corrispondente registro regionale in data antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURP;
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i.).

5. Ai sensi del Regolamento regionale del 27 novembre 2009, n. 31 (pubblicato sul BURP n. 191 del 30 novembre 2009), ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso, si ribadisce quanto segue, rinviando al medesimo Regolamento per tutto quanto qui non espressamente riportato: "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede [...] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con sentenza; d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per

conto della Regione. [omissis]. In ogni caso, "Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

6. La Regione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione presentata, mediante accertamenti diretti attraverso la richiesta di tutta la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese.
7. La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento di assegnazione ed il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali vigenti calcolati a decorrere dalla data di erogazione.
8. Non è consentita alcuna altra modalità di presentazione della domanda.